



## PROVINCIA DI COMO

ORIGINALE

N. 32 di registro

Proposta n. 9/Attività Legali/2015

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

del 24/03/2015

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DI COMO. ADEGUAMENTO ALL'ART. 9 D.L. 24.06.2014 N. 90 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114**

---

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **11:40** nella sede della Provincia il Presidente Professoressa **LIVIO MARIA RITA** con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Dottor **BURTI LUIGI**

**ADOTTA**

La deliberazione di seguito riportata

Oggetto: Regolamento dell'Avvocatura Provinciale di Como. Adeguamento all'art. 9 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifiche nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari" ha introdotto alcune novità normative in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni, modificando il quadro di regolamentazione della disciplina delle relative spese pubbliche, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione normativa e procedurale e di contenimento delle risorse pubbliche in coordinamento con le esigenze di finanza pubblica;
- tra le modifiche introdotte rientrano quelle inerenti la revisione della disciplina degli onorari professionali per le avvocature degli enti pubblici;
- in particolare, l'art.9 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, come riformulato in sede di conversione, ha introdotto modifiche alla disciplina dei compensi professionali degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici, prevedendo:
  - l'obbligo esplicito di disciplinare la materia con specifici regolamenti locali, che, laddove già adottati, occorre adeguare in coerenza alle nuove previsioni legislative;
  - i tre diversi limiti posti dall'art. 9 al computo dei compensi professionali corrisposti agli avvocati:
    - il limite retributivo per i compensi professionali agli avvocati – dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche – di cui all'art. 23 ter D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge n. 214 del 2011 (art. 9 comma 1 D.L. 90/2014), pari a €. 239.000,00;
    - il limite retributivo per i compensi professionali rappresentato dal trattamento economico complessivo individuale dell'anno 2013 (art. 9 comma 7 D.L. 90/2014), ;
    - il limite alla corresponsione dei compensi professionali, nei casi di pronunciata integrale compensazione delle spese, che non potrà essere superiore allo stanziamento del bilancio di esercizio che non può superare comunque lo stanziamento previsto per l'anno 2013;
- la specifica previsione di criteri di riparto dei compensi professionali tra gli avvocati *"in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali"*;
- la specifica previsione di *"criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*;

Considerato che:

- questa Amministrazione è già dotata di specifico Regolamento in materia, approvato, con propria precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 1 aprile 2010, "Regolamento dell'Avvocatura Provinciale di Como" e successive rettifiche e modificazioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 del 10.02.2011 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 20.06.2014;
- si rende pertanto necessario integrare parzialmente le vigenti disposizioni regolamentari, con il recepimento delle nuove disposizioni legislative, modificando i seguenti articoli:

- ✓ art. 2;
- ✓ art. 3;
- ✓ art. 5;
- ✓ art. 8;
- ✓ art. 10;
- ✓ art. 11;
- ✓ art. 14;

secondo il nuovo testo regolamentare che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale (le modifiche al testo originario sono state introdotte evidenziandole in carattere neretto);

Ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014 contenente la riforma delle Province ed alla conseguente abolizione delle Giunte Provinciali, le competenze residuali attribuite dall'art. 48 del D.Lgvo 267/2000 alla Giunta sono esercitate dal Presidente della Provincia;

Visto:

- il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Dirigente del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgvo 267/2000, allegato al presente provvedimento;

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114;

#### DELIBERA

1. di approvare, procedendo alla revisione integrale del testo, l'adeguamento del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale alle previsioni dell'art. 9 D.L. 24.06.201 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 secondo quanto descritto in premessa, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che le modifiche regolamentari si applicano ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1 gennaio 2015

# **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI COMO**

Approvato con deliberazione n.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I AVVOCATURA PROVINCIALE**

- Art. 1 Costituzione e struttura
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Ulteriori attività
- Art. 4 Rapporti con gli Uffici
- Art. 5 Avvocati del libero Foro
- Art. 6 Atti sottratti all'accesso
- Art. 7 Composizione dell'Avvocatura provinciale
- Art. 8 Avvocato coordinatore
- Art. 9 Incompatibilità

### **TITOLO II DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI**

- Art. 10 Soggetti destinatari dei compensi professionali ex art. 37 CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali del 23.12.1999 e art. 27 CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000
- Art. 11 Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali
- Art. 12 Modalità di liquidazione
- Art. 13 Correlazione con la valutazione di risultato
- Art. 14 Entrata in vigore

## **TITOLO I AVVOCATURA PROVINCIALE**

### **Art. 1 Costituzione e struttura**

1. L'Avvocatura Provinciale è inserita nel Settore "Affari Generali, Legali e Istituzionali" della Provincia sotto la direzione del Dirigente del Settore; è un organismo anche collegiale, composto da un numero di avvocati nella consistenza definita nella struttura organizzativa dell'Ente
2. L'Avvocatura della Provincia di Como provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme

contenute nel presente Regolamento.

## Art.2 Funzioni

- Spetta all'Avvocatura provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia sia nelle cause attive sia passive, civili, penali, amministrative e tributarie, di cui è parte la Provincia.
- L'avvocatura cura la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
- Gli avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previa deliberazione di costituzione in giudizio approvata dal **Presidente**.
- La procura alle liti è conferita dal **Presidente** della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
- L'Avvocatura provinciale patrocina e difende altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti provinciali, nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e penali, per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.

## Art. 3 Ulteriori attività

- Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura provinciale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazioni di pareri su richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti di Settore o dei Responsabili di Posizioni organizzative.
- L'Avvocatura provinciale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
- Nelle cause penali in cui si presume parte lesa la Provincia, spetta al **Presidente**, in tempi congrui, decidere in ordine alla costituzione di parte civile che avviene di norma successivamente alla fase di rinvio a giudizio.
- Su richiesta scritta del Segretario Generale, ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura provinciale:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dalla Provincia.

#### Art.4

##### Rapporti con gli Uffici

- I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.
- In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Dirigente del Settore per i conseguenti provvedimenti, anche disciplinari.
- Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

#### Art.5

##### Avvocati del libero Foro

- **Il Presidente** può deliberare di attribuire mandato congiunto ad uno o più legali esterni oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem ad uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, di eccessivo carico di lavoro o nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale.

#### Art. 6

##### Atti sottratti all'accesso

- Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i

seguenti documenti:

- a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

#### Art. 7

##### Composizione dell'Avvocatura provinciale

- Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti provinciali a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale od in possesso della categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, autorizzati all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Como, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Ente.
- All'Avvocatura è assegnato un numero adeguato di personale amministrativo per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza dell'Avvocatura.

#### Art. 8

##### Avvocato coordinatore

1. Laddove opportuno in relazione al numero degli avvocati previsto dalla struttura organizzativa dell'Ente, il Dirigente del Settore può nominare un avvocato coordinatore.
2. L'avvocato coordinatore:
  - a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - b) vigila sull'ufficio e il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
  - c) assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
  - d) riferisce periodicamente al Dirigente del Settore sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;
  - e) esprime il parere al **Presidente** o al dirigente competente, sentite le strutture provinciali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
  - f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario nominato dal Dirigente del Settore.

Art. 9  
Incompatibilità

- Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati provinciali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- 

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI**

Art. 10

Soggetti destinatari dei compensi professionali ex art. 37 CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali del 23.12.1999 e art. 27 CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000

- Ai dipendenti dell'Ente, Dirigenti o appartenenti alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, facenti parte del servizio legale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge Professionale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed alla **legge n. 247 del 31 dicembre 2012**, in particolare l'art. 23), nei limiti di cui all'art. 9 commi 1) e 7) del D.L. n. 90 del 2014, legge n. 114 del 2014:
  - **nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte ed in seguito al recupero delle spese stesse;**
  - **nell'ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, anche a seguito di transazione conseguente sentenza favorevole di primo grado:**
- Si considera favorevole alla Provincia la sentenza emessa dal giudice ordinario o speciale, di qualsiasi ordine e grado, o collegio arbitrale che :
  - Contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento



della domanda dell'Amministrazione;

- Le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito sia di rito, anche interlocutorie e anche parziali, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio. Tali sono ad esempio: le sentenze che dichiarano l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse delle controparti, la cessazione della materia del contendere **o altre formule analoghe non determinate da provvedimenti dell'amministrazione con cui sono state soddisfatte le pretese della controparte**, le ordinanze, decreti o provvedimenti analoghi che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole alla Provincia; le sentenze, ordinanze o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria; i decreti ingiuntivi emessi e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Provincia;
- Si intende per vittoria parziale quella in cui gli effetti positivi risultino prevalenti su quelli negativi.

Sono ad essa equiparate:

- I provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad es. ordinanze, procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 c.p.c., ordinanze cautelari dei giudici amministrativi; etc.);
- I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
- La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati, **redatta solo nell'ipotesi di compensazione delle spese**, da presentare al Dirigente del Settore che provvederà all'impegno e alla liquidazione dei compensi, dovrà essere sottoscritta dall'avvocato patrocinatore in giudizio e dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.
- I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti voce retributiva del rapporto professionale prestato e, come tali, utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto, **nei limiti di cui all'art. 9 comma 1) D.L. n. 90 del 24.06.2014 – legge n. 114 del 2014.**
- I dipendenti che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi loro spettanti fino a due anni dalla data di cessazione sempre che il riparto attenga vertenza trattate durante il servizio dei

dipendenti stessi.

#### Art. 11

#### Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali

- **Avuto riguardo all'effettiva ed attuale composizione dell'ufficio legale, il riparto dei compensi professionali in conformità alle previsioni dell'art. 9 comma 5 del D.L. n. 90 del 2014, legge n. 114 del 2014 tra i beneficiari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:**
  - **Le somme costituenti onorari, diritti e spese sono attribuiti rispettivamente all'avvocato patrocinatore nella misura del 60 % e all'avvocato codifensore, nella misura del 40%**
- **Qualora la dotazione organica dell'Ufficio Legale dovesse mutare in incremento, la distribuzione delle cause tra gli avvocati dovrà essere effettuata dal Dirigente di Settore, garantendone l'equa ripartizione sia sotto il profilo della complessità giuridica della materia trattata, sia sotto il profilo della remunerazione potenzialmente derivante quale incentivo in caso di esito favorevole della controversia.**
- **Nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo le percentuali di cui al punto 1).**
- **Nell'ipotesi di cui al comma 3) la controparte dovrà versare alla Provincia, quale onere fiscale, l'I.R.A.P. nella misura dovuta per legge; pertanto il suddetto onere troverà copertura all'interno della somma recuperata.**
- **Nel caso di compensazione integrale delle spese di lite dichiarata dal Giudice i compensi professionali sono posti a carico del bilancio della Provincia. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo con i criteri e le modalità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in materia di diritti ed onorari degli avvocati e secondo le tariffe forensi in vigore. In casi di**

particolare complessità, su proposta del Dirigente o dell'Avvocato coordinatore potranno essere riconosciuti, con deliberazione del Presidente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. I compensi devono essere computati al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'I.R.A.P.; questi ultimi saranno comunque previsti nel provvedimento di impegno dei compensi, in quanto gravanti sul bilancio dell'Ente.

- La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati, **redatta solo nell'ipotesi di compensazione delle spese**, da presentare al Dirigente del Settore che provvederà all'impegno e alla liquidazione dei compensi, dovrà essere sottoscritta dall'avvocato patrocinatore in giudizio e dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.
- **Le somme da corrispondere a carico della Provincia, nelle ipotesi di compensazione integrale delle spese, non potranno essere superiori allo stanziamento del bilancio di esercizio che non può superare lo stanziamento previsto, per lo stesso titolo, nell'esercizio finanziario 2013.**
- **I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti sono, altresì, computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo individuale di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,**

#### Art. 12

##### Modalità di liquidazione

- 1 I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati con cadenza bimestrale.
- 2 Gli stessi saranno liquidati bimestralmente con determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura, facendone capo al capitolo di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, sulla base di un elenco nominativo degli aventi diritto. Tale capitolo verrà impinguato con le somme liquidate dall'assicurazione per la tutela giudiziaria dell'Ente, in caso di attivazione della polizza assicurativa.
- 3 Il settore addetto provvederà ad assoggettare i compensi alle ritenute di legge compresi gli oneri riflessi e provvederà al loro pagamento al netto di tali oneri.

#### Art. 13

##### Correlazione con la valutazione di risultato

- Con riferimento agli obblighi di correlazione previsti dalla contrattazione nazionale dei dirigenti e del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, ai compensi erogati a titolo di retribuzione di risultato o produttività, è applicata la disciplina prevista dall'accordo integrativo decentrato per l'area della dirigenza del 18 aprile 2005 e quella prevista dall'analogo contratto integrativo decentrato per il personale del comparto del 19 aprile 2004.

Art. 14  
Entrata in vigore

La corresponsione dei compensi professionali di cui al presente Regolamento, atterrà le liquidazioni da effettuarsi dalla sua entrata in vigore.



PROVINCIA DI COMO

Proposta Deliberazione Presidente I.E.

Presidente

Servizio/Ufficio: Attività Legali  
Proposta N° 2015/9

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DI COMO.  
ADEGUAMENTO ALL'ART. 9 D.L. 24.06.2014 N. 90 CONVERTITO IN LEGGE 11  
AGOSTO 2014 N. 114

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma  
1, del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

Favorevole      [ ] Contrario

Li, 17/03/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


GALETTI DARIO

---

DELIBERAZIONE N° 32 DEL 24 MAR. 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como,.....

24 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

.....